

Accreditamento

Revisori, formazione senza bis

CHRISTINA FERIOZZI

Articolato iter per enti pubblici e privati che offrono formazione professionale ai revisori. Procedure semplificate per gli ordini professionali che gestiscono corsi a favore degli iscritti. Il sostenimento di corsi uguali nel triennio non vede riconosciuti i crediti al revisore. Sono alcuni dei chiarimenti traibili dalla circolare del Mineconomia del 6/7/2017, n. 26 sulle istruzioni per l' assolvimento dell' obbligo di formazione professionale continua previsto dall' art. 5 del dlgs 27/1/10, n. 39 come mod. dal dlgs 17/7/16, n. 135, per tutti gli iscritti nel registro dei revisori legali. L' aggiornamento professionale La circolare in commento ricorda che per tutte le persone fisiche iscritte al registro dei revisori si ha l' obbligo di aggiornamento professionale (art. 5, dlgs 39/10) L' adempimento di tale

obbligo formativo è cadenzato su un arco temporale triennale, durante il quale ciascun iscritto deve conseguire almeno 60 crediti formativi, in ragione di almeno 20 crediti formativi per ciascun anno. Esso, ai sensi dell' art. 27, co. 4, del dlgs n. 135/2016, decorre dall' 1/1/17 (primo triennio formativo: 1/1/17 - 31/12/19). Sulla base del co. 2 dell' art. 5 del dlgs n. 39/2010, almeno dieci crediti formativi, in ciascuna annualità, devono riguardare le materie caratterizzanti (gestione del rischio e controllo interno; principi di revisione nazionale e internazionali; disciplina della revisione legale; deontologia professionale e indipendenza; tecnica professionale della revisione). Nell' arco del triennio, tuttavia, si precisa nella circolare, i revisori maturano i crediti utili ai fini dell' assolvimento degli obblighi della formazione continua soltanto in relazione ad argomenti e temi che non abbiano già costituito oggetto di programmi, corsi, altri eventi o corsi telematici. In pratica, la partecipazione, nell' arco dello stesso triennio, a identico corso per due o più volte oppure a due o più corsi riguardanti il medesimo argomento consente di maturare i crediti soltanto una volta. Ad esempio, il revisore non acquisirebbe ulteriori crediti ripetendo la partecipazione, nel 2018, a un medesimo corso già



frequentato nel 2017. Procedura per enti formatori Articolato l' iter procedurale per l' **accreditamento** al Mef degli enti pubblici e privati formatori. Richiesta dapprima la dimostrazione del possesso di specifici requisiti (numero di dipendenti adeguato per la qualità della formazione; comprovata esperienza, almeno triennale; organizzazione ispirata a criteri di economicità della prestazione), inoltre obbligo di presentazione al Mef (via pec o raccomandata AR) di un apposito modello di istanza di **accreditamento** a cui allegare uno specifico schema di convenzione ed una dettagliata scheda per ogni programma, corso o altro evento formativo che l' ente accreditato o da accreditare prevede di organizzare. Tutta la modulistica delle istanze è scaricabile dal sito della revisione legale. Adempimenti degli ordini Per la formazione acquisita dai professionisti iscritti al registro dei revisori presso gli albi professionali di appartenenza, la legge non richiede una comunicazione preventiva ai fini del riconoscimento. Necessaria pertanto una sola comunicazione successiva alla conclusione dell' attività di formazione. A tal fine gli ordini devono aggiornare il Mef circa i nominativi di coloro che hanno partecipato ai corsi di formazione, indicando: a) gli argomenti dei corsi che giustificano la richiesta di riconoscimento e i corrispondenti crediti; b) gli argomenti dei corsi riconducibili alle materie caratterizzanti ed i relativi crediti. A tal fine non è necessario che dette comunicazioni pervengano attraverso la posta elettronica certificata. Corsi già svolti nel 2017 Per gli accreditamenti relativi a corsi pregressi nell' anno 2017, il vaglio del Mef sul possesso dei requisiti per l' **accreditamento** e la corrispondenza dell' offerta formativa con il programma annuale di cui alla determina del 7/3/2017 avverrà ex post. Nel caso di non rispondenza i corsi non daranno diritto ad alcun credito in capo ai partecipanti e la responsabilità per la mancata maturazione dei crediti ricade esclusivamente sugli enti organizzatori. © Riproduzione riservata.